

## **CONSIDERAZIONI APER VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA BOZZA DEL DM DI ATTUAZIONE DEL DLGS 28/2011 SULLE FER ELETTRICHE (REDATTE IL 2 DICEMBRE 2011)**

### **PREMESSA**

Le prime bozze relative al DM del MSE, aventi ad oggetto l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (ex art.24 comma 5 del DLgs 28/2011), contengono numerosi aspetti che ridefiniscono in maniera sostanziale le dinamiche di crescita e di sviluppo del settore.

Se la valutazione di APER su alcune aree di intervento è di tipo sostanzialmente positivo, restano ad avviso dell'Associazione numerosi aspetti critici, dalla cui risoluzione dipende la possibilità di crescita delle fonti rinnovabili e lo stesso raggiungimento degli obiettivi europei ormai vincolanti.

Di seguito, in sintesi, si evidenziano i punti critici della bozza di DM attualmente in discussione, fornendo proposte migliorative e relative motivazioni.

In particolare, è senz'altro apprezzabile l'inserimento di un budget per l'incentivazione alle rinnovabili elettriche (che, comprendendo il fotovoltaico, è determinato in 12 – 14 miliardi) mediante il quale si intende incentivare una produzione al 2020 che si avvicina ai 140 TWh.

Consideriamo soddisfacente anche la gestione del transitorio (relativo agli impianti già in esercizio o che entreranno in esercizio entro il 31/12/2012), dove le nuove disposizioni sono condivisibili perché orientate alla tutela del legittimo affidamento delle iniziative già realizzate. Infatti, il mantenimento delle condizioni attualmente vigenti per l'accesso alla Tariffa Onnicomprensiva per impianti di piccole dimensione, le modalità di riequilibrio del mercato dei Certificati Verdi, la conversione (a partire dal 2016) del meccanismo dei Certificati Verdi con un sistema di tariffe amministrato, appaiono in linea con il principio di continuità indicato dal legislatore. In ciò, le proposte contenute nella bozza di DM confermano un approccio di maggior certezza e affidamento, diversamente da quanto è accaduto nel settore del fotovoltaico la cui attuale disciplina è ancora oggetto di contenzioso.

All'interno della bozza restano tuttavia una serie di elementi di fortissima criticità, per lo più riferiti alle modalità e valori di incentivazione e di vendita dell'energia elettrica degli impianti che entreranno in esercizio a partire dall'anno 2013.

Tra questi spicca senz'altro la disciplina delle aste, rispetto alle quali APER ha già avuto modo di esprimere le proprie perplessità sull'efficacia del meccanismo in sé. La lettura della bozza, però, evidenzia ulteriori criticità relative al dettaglio delle modalità di funzionamento di cui si dirà di seguito nel dettaglio.

Preoccupa ancora la disciplina sui rifacimenti, la cui efficacia è peraltro inficiata dalle restrittive disposizioni presenti nel DLgs 28/2011, nonché l'eliminazione di importanti meccanismi anche ai fini della generazione distribuita, quali il Ritiro Dedicato (RID) e il Servizio di Scambio sul Posto (SSP).

Riteniamo infine di proporre una più chiara definizione delle nozioni di "incentivo" e "tariffa", per uniformarli ad altre disposizioni già vigenti che utilizzano le medesime nozioni.

## **PROPOSTE DI MODIFICA**

### **DEFINIZIONI (ART.2)**

#### **Definizione di “incentivo” e “tariffa”**

All’art.2 comma 1 lettera aa) e ab), vengono fornite rispettivamente le definizioni di incentivo e tariffa: la somma dei ricavi connessi alla componente incentivante e alla componente energia (comunemente nota come remunerazione totale) viene definita come *incentivo*; la sola componente incentivante per impianti di potenza superiore a 1 MW, ovvero la somma della componente incentivante e della componente energia per impianti di potenza inferiore a 1 MW, viene definita *tariffa*.

#### Proposta

Si propone di modificare le definizioni di cui sopra. In particolare, si propone di definire *incentivo* come la sola componente incentivante, pari cioè alla differenza tra remunerazione totale e componente energia.

#### Motivazione

La modifica della definizione di incentivo appare necessaria per vari ordini di motivazioni.

In primo luogo, appare necessario riallineare il concetto di incentivo a quanto riportato nella legislazione previgente, come ad esempio nel IV Conto Energia (DM 5 maggio 2011, art. 3 comma 1 lettera ab)).

In secondo luogo, appare necessario sgombrare il campo da possibili dubbi interpretativi che indurrebbero incertezze sull’applicazione delle disposizioni a discapito del buon esito delle iniziative e dello sviluppo del settore.

### **DEFINIZIONE DI POTENZA D’IMPIANTO AI FINI DELL’ACCESSO AI SISTEMI DI INCENTIVAZIONE (ART.5)**

#### **Unico punto di connessione**

L’articolo 5 comma 2, lettera a) definisce che la potenza dell’impianto è costituita dalla somma delle potenze degli impianti, alimentati della stessa fonte, a monte di un unico punto di connessione alla rete elettrica.

#### Proposta

Si ritiene opportuno che per gli impianti idroelettrici si faccia riferimento ad una definizione basata sul concetto di concessione. Si propone che per i soli impianti idroelettrici venga inserita una definizione a parte che identifichi come impianto ogni installazione cui è associato un disciplinare di concessione di derivazione d’acqua a prescindere dalla condivisione dello stesso punto di connessione.

#### Motivazione

Di frequente in aree montane remote e in presenza di impianti posti in cascata, gli impianti idroelettrici di piccola taglia, specialmente se già esistenti, condividono un unico punto di connessione. Questa soluzione, laddove tecnicamente fattibile, consente di ridurre l’impatto ambientale complessivo, limitando l’estensione degli elettrodotti di collegamento necessari. Inoltre si segnala come la definizione di impianto idroelettrico associato al disciplinare di concessione sia un concetto già largamente utilizzato nella normativa, poiché da tempo si è preso atto della peculiarità di questa tecnologia.

## **MODALITA' DI VALORIZZAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (ART.7 E ART.22)**

### **Ritiro Dedicato**

All'art.7 comma 6 si indica che l'accesso al Ritiro Dedicato dovrà essere alternativo all'accesso alle nuove forme di incentivazione, sancendone di fatto la soppressione.

#### Proposta

Si propone di stralciare l'art.7 comma 6, lasciando agli operatori la possibilità di cedere l'energia elettrica in modalità di Ritiro Dedicato.

#### Motivazione

Appare necessario mantenere l'opzione sull'accesso al Ritiro Dedicato, giacché, oltre a rappresentare un utile strumento di vendita dell'energia per gli operatori (peraltro a costo zero per il sistema), consente un più facile accesso al credito e previene alcune forme di comportamento opportunistico nel mercato elettrico.

### **Scambio sul posto**

All'art.22 comma 1 si indica che l'accesso al Servizio di Scambio sul Posto dovrà essere alternativo all'accesso alle nuove forme di incentivazione, sancendone di fatto la soppressione.

#### Proposta

Si propone di stralciare l'art.22 comma 1, lasciando agli operatori la possibilità di accedere al Servizio di Scambio sul Posto.

#### Motivazione

Appare opportuno mantenere l'opzione del Servizio di Scambio sul Posto, dal momento che appare in linea con la strategia di sviluppo della generazione distribuita.

Tale modifica è complementare all'introduzione, per gli impianti di potenza inferiore a 1 MW, della possibilità di passaggio, nel corso della vita dell'impianto, dal meccanismo di tariffa onnicomprensiva al meccanismo di incentivazione attualmente riservato agli impianti di potenza superiore a 1 MW (si veda punto successivo).

## **INCENTIVI AMMINISTRATI (ART.7)**

### **Passaggio da Tariffa Onnicomprensiva a Feed-in Premium**

All'art.7 comma 4 si stabilisce che gli impianti di potenza inferiore a 1 MW accedono a un meccanismo di Tariffa Onnicomprensiva rilasciata sulla base dell'energia ceduta in rete.

#### Proposta

Si propone di introdurre la possibilità anche per gli impianti di cui all'art.7 comma 4 di poter optare, in sede di accesso all'incentivo, per il meccanismo di cui all'art.7 comma 5. Si propone inoltre di consentire un ulteriore passaggio da un meccanismo all'altro durante il periodo di incentivazione dell'impianto.

#### Motivazione

Tale modifica è necessaria al fine di poter consentire l'accesso al Servizio di Scambio sul Posto anche agli impianti che accedono ai nuovi meccanismi di incentivazione. In più consente, senza alcun costo per il sistema, la gestione diretta dell'energia prodotta anche nei piccoli impianti e l'incentivazione agli autoconsumi.

### **Decalage 2-3% annuo**

L'art. 7 comma 1 stabilisce un decalage automatico annuo del valore degli incentivi pari al 2-3%.

#### Proposta

Si ritiene opportuno che tale decalage non venga applicato agli incentivi assegnati agli impianti idroelettrici.

#### Motivazione

La progressiva diminuzione degli incentivi prevista è mirata ad un allineamento graduale dell'incentivo pubblico ai costi delle tecnologie (come da "considerata" della bozza). La tecnologia idroelettrica è considerata una tecnologia matura - per tale motivo il valore base riconosciuto all'incentivo è minore rispetto alle altre tecnologie a parità di classe di potenza - e non si prevede dunque una diminuzione dei costi tecnologici; al contrario, visto il recente sviluppo del settore, sempre più impegnato nell'utilizzo di bassi salti, i costi specifici ragionevolmente tenderanno ad aumentare rispetto all'attuale media, pur in presenza d'un significativo sviluppo tecnologico.

### **ASTE (ART. 9, 10, 11,12, 13 E 14)**

#### **Definizione della soglia per l'accesso alle aste**

Nell'allegato 1 alla bozza di decreto si individua nel valore di 5 MW la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatorio ricorrere al sistema di incentivi ad asta.

#### Proposta

Si propone di elevare tale soglia a non meno di 25 MW.

#### Motivazione

Data la dimensione media degli impianti idroelettrici, a biomasse e bioliquidi ed eolici, tipicamente superiore ai 5 MW, e considerate le difficoltà di accesso al credito connesso alle iniziative soggette a procedure d'asta - che si aggiungono alle note e gravi difficoltà del momento - appare necessario elevare tale soglia per evitare un blocco totale e immediato del mercato e di compromettere la traiettoria di sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso una forte concentrazione in pochissimi grandi operatori del settore.

#### **Definizione dei requisiti di solidità finanziaria per l'accesso alle aste**

All'art. 10 comma 2 lettera b) si indica come requisito per l'accesso alle procedura d'asta (alternativa alla "dichiarazione di capacità finanziaria ed economica" rilasciata da almeno 2 istituti di credito o intermediari autorizzati), un capitale sociale interamente versato pari ad almeno il 40% dell'investimento per il quale si partecipa all'asta.

#### Proposta

Si propone di stralciare il requisito di capitalizzazione minima di cui all'art.10 comma 2 lettera b). In subordine si propone di ridurre la quota del capitale sociale interamente versato necessario per la partecipazione all'asta al 10% del valore dell'investimento per il quale si partecipa. Occorre inoltre definire con certezza i criteri di determinazione del "valore dell'investimento".

#### Motivazione

Anche data l'attuale congiuntura economico-finanziaria, il requisito di capitalizzazione al 40% di ciascuna società partecipante alle aste appare condizione eccessivamente restrittiva che determinerebbe, in ultima istanza, una fortissima riduzione del numero dei soggetti partecipanti con limitazione della concorrenza.

### **Determinazione del prezzo base d'asta**

All'art.11 comma 1 viene specificato che il valore posto a base d'asta sia corrispondente all'incentivo rilasciato all'ultimo scaglione di potenza alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

#### Proposta

Si propone che il valore posto a base d'asta sia corrispondente all'incentivo rilasciato all'ultimo scaglione di potenza alla data di partecipazione all'asta.

#### Motivazione

Appare previsione irragionevole che l'offerta di ribasso venga effettuata su un valore a base d'asta che potrebbe essere ignoto all'operatore, rendendo l'effettuazione dell'offerta priva di qualsiasi nesso di causalità con l'effettivo costo di generazione.

### **Allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e selezione dei progetti**

L'art.12 comma 3 indica tra i criteri aggiuntivi di selezione delle iniziative di produzione di energia elettrica da biomassa, biogas e bioliquidi (diversi da quelli di cui alla lettera b)) la disponibilità di precontratti finalizzati all'uso delle stesse.

#### Proposta

Si propone di riformulare l'art. 12 comma 3 lettera c come segue : "c) per gli impianti a biomassa e biogas, diversi da quelli di cui alla lettera b), e bioliquidi: disponibilità di contratti preliminari **o lettere di intenti** finalizzati all'utilizzo di biomassa, bioliquidi sostenibili e biogas da filiera o di prodotti ottenuti da coltivazioni dedicate non alimentari;"

#### Motivazione

La prassi dimostra come sia difficile stipulare, anche a livello internazionale, contratti preliminari con circa 2 anni di anticipo sull'entrata in esercizio degli impianti e comunque senza avere la certezza che l'impianto potrà essere effettivamente costruito.

### **Applicazione del decalage del 2/3% sul prezzo base d'asta**

All'art.7 comma 1 viene previsto un decalage automatico annuo del 2/3% sul valore di ciascuno scaglione di incentivazione di cui all'Allegato 1, ivi compreso quello che fungerà da base d'asta.

#### Proposta

Si propone che il decalage di cui all'art.7 comma 1 non si applichi all'ultimo scaglione di potenza di ciascuna fonte, ossia al valore che fungerà da base d'asta, e quindi senza nessuna riduzione.

#### Motivazione

Se per gli impianti che accedono alle tariffe amministrative il decalage può essere giustificabile appellandosi al concetto di efficientamento e alla conseguente diminuzione del costo delle tecnologie a disposizione degli operatori, nel caso delle aste, tale efficientamento è già garantito dalla procedura di tipo competitivo tra gli operatori.

### **Ruolo del prezzo floor**

La lettura congiunta dell'art.11 comma 3, dell'art.12 comma 4 e dell'art.14 comma 1 lettera a) lascia alcuni dubbi sul ruolo del floor all'interno delle procedure d'asta.

#### Proposta

Si chiede di definire chiaramente la possibilità che al floor possano accedere anche le iniziative che abbiano partecipato all'asta ma che non siano rientrate all'interno del contingente.

#### Motivazione

L'assenza di qualsiasi forma di remunerazione per gli impianti non aggiudicatari nelle aste acuirebbe il rischio di mancato recupero dei costi di sviluppo che, nell'attuale configurazione delle procedure d'asta, sembra rappresentare il principale elemento di dissuasione all'intrapresa di iniziative nel settore della generazione rinnovabile. Ciò, con l'effetto complessivo di impedire o comunque ostacolare la realizzazione di nuove iniziative.

#### **Quantificazione della garanzia rilasciata dopo l'esito positivo della procedura d'asta**

Nell'allegato 4 alla bozza di decreto si quantifica in 500 €/kW la garanzia fideiussoria (bancaria ovvero assicurativa) che dovrà essere versata in caso di esito positivo della procedura d'asta a garanzia della realizzazione dell'impianto.

#### Proposta

Si propone di determinare il valore di tale garanzia al 10% del "valore dell'investimento" (valore già utilizzato ai fini dei requisiti di solidità finanziaria per l'accesso alle aste), coerentemente con quanto previsto dal codice dei contratti pubblici.

#### Motivazione

Anche data l'attuale congiuntura economica-finanziaria, gli oneri connessi al rilascio di un tale livello di garanzia si rivelerebbero eccessivamente gravosi per gli operatori.

#### **Decurtazione dell'incentivo in caso di mancato rispetto dei termini per l'entrata in esercizio**

All'art.13 comma 3 viene prevista una decurtazione del 2% sull'incentivo aggiudicato per ogni mese di ritardo rispetto ai termini previsti per l'entrata in esercizio.

#### Proposta

Si propone l'eliminazione dell'art.13 comma 3, in quanto il meccanismo è ingiustificato considerata l'esistenza del sistema di garanzie/penalità già previsto. Peraltro, si tratta di un meccanismo di difficile applicazione in ragione della difficoltà di accertare, caso per caso, le cause e le responsabilità del mancato rispetto del termine.

Qualora si volesse mantenere questo meccanismo, la decurtazione in parola non dovrebbe comunque superare il 2% sull'incentivo aggiudicato per ogni anno di ritardo rispetto al mancato rispetto dei termini previsti per l'entrata in esercizio. Ovviamente tale decurtazione non dovrà trovare applicazione ove il mancato rispetto del termine non sia imputabile a una diretta responsabilità dell'operatore. Di conseguenza, nel non auspicato caso di previsione di tale meccanismo, dovrebbero essere disciplinati competenze, tempi e modalità di accertamento del mancato rispetto del termine e delle eventuali cause e responsabilità. In particolare, si propone che il ritardo non possa portare all'applicazione di decurtazioni qualora sia cagionato da inefficienze in capo ai gestori di rete per le procedure di allacciamento degli impianti alle reti di distribuzione/trasmissione.

#### Motivazione

La previsione di una decurtazione del 2% mensile sull'incentivo appare ingiustificata e spropositata. Basterebbe infatti un ritardo di pochi mesi per vanificare la sostenibilità economica di molti progetti, in alcuni casi già costruiti.

### **Tempistiche di entrata in esercizio degli impianti**

La tabella inserita nell'articolo 13.2 prevede un termine di entrata in esercizio degli impianti, per la tecnologia "bioliquidi sostenibili", pari a 18 mesi.

#### Proposta

Si propone di elevare tale termine a 24 mesi, pari a quello delle biomasse e biogas.

#### Motivazione

La complessità di realizzazione di un impianto a fonte termica è tale da giustificare detto periodo di realizzazione.

### **Modalità e tempistiche per l'escussione delle garanzie presentate**

Nell'allegato 3 alla bozza di decreto si quantifica la garanzia fideiussoria, senza specificare le modalità di escussione o di svincolo/caducazione della garanzia in oggetto.

#### Proposta

Si propone che la garanzia rilasciata dall'operatore possa essere escussa dal GSE solo decorsi ulteriori 24 mesi dal superamento del termine previsto all'art.13 comma 2. Tale termine è da considerare al netto di ritardi non riconducibili ad una diretta responsabilità dell'operatore. La garanzia si dovrà intendere svincolata al momento dell'entrata in esercizio dell'impianto per il quale la citata garanzia era stata prestata.

#### Motivazione

La previsione di un termine certo decorso il quale avviene l'escussione o lo svincolo delle garanzie presentate ha un duplice effetto: da un lato, consente un più facile rilascio dei finanziamenti da parte degli istituti bancari e assicurativi; dall'altro, facilita la selezione delle iniziative dei proponenti realmente intenzionati alla realizzazione degli impianti.

Il meccanismo di escussione della garanzia dovrebbe essere analiticamente disciplinato.

## **RIFACIMENTI E INTEGRALE RICOSTRUZIONE (ART. 15 E ALLEGATO 2)**

### **Interventi di rifacimento totale e parziale**

All'art. 15 e nell'allegato 2 vengono definiti i contingenti di potenza, modi e tempi per la procedura di contingentamento, tipi di interventi e incentivi spettanti.

#### Proposta

Si propone di:

- effettuare, mediante revisione normativa dell'art.24 comma 2 lettera i) del DLgs 28/2011, una modifica dei coefficienti assegnati per i rifacimenti degli impianti, prevedendo un innalzamento dell'incentivo massimo riconoscibile in relazione all'incentivo spettante alle produzioni da impianti nuovi, passando dall'attuale 25% all'80% per rifacimenti parziali e dall'attuale 50% al 90% per rifacimenti totali. Inoltre, visti i tempi necessari per finalizzare le iniziative già intraprese e finanziate, si propone di posticipare il termine per la messa in esercizio dei rifacimenti che beneficiano della precedente normativa al 31/12/2014.
- esprimere con chiarezza che la percentuale, rispetto alla quale viene calcolato l'incentivo spettante per gli interventi presenti in Allegato 2, va applicata alla sola componente incentivante (quella che

è chiamata “tariffa”) e non alla remunerazione complessiva, che comprende anche la valorizzazione dell’energia;

- aumentare i contingenti previsti dall’art. 15 comma 1, attualmente assolutamente troppo bassi;
- escludere dal contingentamento gli impianti di potenza inferiore alla soglia di 25 MW (stessa soglia che abbiamo proposto per l’applicazione delle aste);
- consentire per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008 che il rifacimento parziale o totale possa essere eseguito allo scadere dell’ottavo anno dall’entrata in esercizio, in deroga alla regola dei “due terzi della vita utile convenzionale”.

### Motivazione

Gli attuali coefficienti contenuti nella bozza rendono economicamente difficile la realizzazione dei rifacimenti. Al proposito è bene ricordare che ai rifacimenti totali nella previgente normativa veniva riconosciuto un coefficiente pari il 90% dell’energia prodotta e in futuro tale coefficiente potrà al massimo essere pari al 50%. Anche per i rifacimenti parziali, qualora particolarmente onerosi, si poteva ottenere un coefficiente pari al 90% mentre nell’attuale previsione tale percentuale non potrà superare il 25%. Si tratta evidentemente di una decrescita degli incentivi oltremodo drastica e brusca, che diventerebbe decisamente intollerabile se, per come è scritto letteralmente il testo del decreto riguardo a integrali ricostruzioni, riattivazioni e potenziamenti, le percentuali dovessero essere applicate anche alla componente energia.

Appare inoltre particolarmente critico che il contingentamento per questi interventi non faccia distinzione alcuna tra impianti di taglia diversa. Infatti, data la composizione dell’attuale parco impianti italiano, caratterizzato da un ampio divario di potenze installate, si potrebbe ingenerare una rapida saturazione del contingente annuo a opera di pochi grandi impianti, escludendo di fatto i piccoli.

Inoltre, applicando la regola dei “due terzi della vita utile convenzionale” anche ai rifacimenti degli impianti entrati in esercizio prima del 1° gennaio 2008 (con un periodo incentivante di 8/12 anni), si realizzerebbe una disparità di trattamento rispetto agli impianti entrati in esercizio dopo tale data che beneficiano di un periodo incentivante pari a 15 anni.

### **Integrale ricostruzione**

Il DLgs 28/2011 ha previsto, all’art. 4 comma 6, che siano introdotte procedure autorizzative accelerate e semplificate per la realizzazione di interventi di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili.

L’allegato 2 definisce gli interventi di integrale ricostruzione per tipologia di impianto e gli incentivi ad essi spettanti. Viene assegnato un coefficiente di gradazione D pari a 0,9.

### Proposta

Si propone di innalzare il coefficiente di gradazione D assegnato all’intervento di integrale ricostruzione da 0,9 a 1 e di emanare, contestualmente, le procedure autorizzative, con tempistica accelerata ed adempimenti semplificati, previste dall’art. 4 comma 6, del DLgs n. 28/2011, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili, tra i quali figurano anche gli interventi di integrale ricostruzione.

Si propone, inoltre, di inserire tutte le tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nella disciplina relativa all’ integrale ricostruzione.

Infine, coerentemente con quanto già motivato nella proposte di modifica alle definizioni, si propone che tutti i coefficienti di gradazione D contenuti nell’allegato 2, differenziati per tipo di intervento, debbano essere applicati alla solo componente incentivante.



### Motivazione

Si ritiene che l'intervento di integrale ricostruzione sia un intervento talmente oneroso da essere equiparabile alla costruzione di un nuovo impianto, ma al tempo stesso che non debbano essere richiesti per essi gli stessi adempimenti autorizzativi previsti per i nuovi impianti.

In tal modo sarà possibile rinnovare l'impianto di generazione italiano per adeguarlo ai migliori standard europei e internazionali.

Inoltre si sottolinea come, se tutti i coefficienti di gradazione D dovessero essere applicati anche alla componente energia, di fatto la riduzione sarebbe maggiore ed eccessivamente penalizzante per gli operatori.

## **CERTIFICATI VERDI RILASCIATI PER LE PRODUZIONI FINO AL 2015 E SUCCESSIVA CONVERSIONE IN INCENTIVO AMMINISTRATO (ART.18)**

### **Disposizioni specifiche per il settore delle biomasse**

#### Proposta

All'art. 18 si propone di aggiungere il comma 4: *“Per gli impianti alimentati a biomassa, biogas, bioliquidi sostenibili, il parametro  $T = k \times (180 - Re) \times 0,78$  è moltiplicato per un parametro  $c$ , con  $c$  variabile tra 1 e 1,20, per tenere conto di condizioni di non sostenibilità economica della tariffa  $T$ . Il produttore, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno, richiede al GSE l'attribuzione di un valore del parametro  $c$  compreso tra i valori limite su esposti. Il GSE, nell'attribuire detto valore per l'anno richiesto, calcola e comunica al produttore la corrispondente diminuzione del periodo di incentivazione residuo per effetto della richiesta di aumento dell'incentivo, sulla base delle ore medie standard di producibilità annua della tecnologia considerata”.*

In aggiunta, si ritiene opportuno chiarire che il coefficiente  $k$  0,8 di cui alla Tabella 2 della Legge Finanziaria per il 2008 aggiornata dalla Legge 23/07/2009 n.99 è da intendersi applicato solamente al biogas prodotto da gas di scarica e da gas residuati dai processi di depurazione.

#### Motivazione:

La promozione tramite tariffa e/o incentivo delle tecnologie non può ignorare le principali componenti di costo che caratterizzano ciascuna tecnologia, ivi comprese le componenti esogene. In mancanza di detta misura il rischio è quello di avere impianti abilitati a ricevere un'incentivazione ma di fatto impossibilitati a usufruirne.

Il chiarimento relativo al coefficiente  $k$  0,8 si rende necessario al fine di superare le incertezze interpretative sorte sul tema.

### **Tempistiche di rilascio e ritiro dei Certificati Verdi**

L'art. 19, commi 2 e 3, della bozza del decreto prevedono che il GSE rilasci e ritiri i certificati verdi su base trimestrale.

#### Proposta

Si propone di prevedere che tanto il rilascio quanto il ritiro dei certificati verdi da parte del GSE avvenga su base mensile.

#### Motivazione

Ciò è utile innanzitutto al fine di allineare le entrate e le uscite degli operatori, rendendo compatibili le relative tempistiche. D'altra parte, è anche coerente con un sistema in cui il pagamento dell'energia elettrica venduta avviene su base mensile e cioè con un sistema in cui i dati di misura dell'energia sono noti mensilmente, così da poter consentire la quantificazione dei certificati verdi con la medesima cadenza (come peraltro accade già attualmente).

### VITA UTILE CONVENZIONALE, VALORE DEGLI INCENTIVI PER I NUOVI IMPIANTI (ALLEGATO 1)

L'Allegato 1 alla bozza di DM elenca, tra l'altro, la vita utile degli impianti distinta per tipologia di fonte e potenza, il valore degli incentivi base.

#### Proposta

Si riporta di seguito una proposta di incentivi da prevedere nello schema dell'allegato 1 alla bozza del decreto.

Fonte	Taglia	Remunerazione Totale €/MWh
<b>Bioenergie</b>		
Biomasse solide		<b>20 anni</b>
	0-200 kW	293
	200-1000 kW	266
	1-10 MW	205
	10-25 MW	190
Oli vegetali		<b>20 anni</b>
	0-200 kW	288
	200-1000 kW	272
	1-10 MW	241
	10-25 MW	195
Biogas (Dig. Anaerobica)		<b>20 anni</b>
	0-100 kW	265
	101-200 kW	260
	201-450 kW	255
	451-25.000 kW	250
Biogas (discarica)		<b>20 anni</b>
	0-1000 kW	172
	1-25 MW	151
<b>Wind onshore</b>		<b>20 anni</b>
	1-20 kW	295
	21- 60 kW	275
	61-200 kW	250
	201-25.000 kW	155
<b>Wind offshore</b>		<b>25 anni</b>

	<b>0-25 MW</b>	<b>194</b>
<b>Idro</b>		<b>25 anni</b>
	<b>0-1000 kW</b>	<b>220</b>
	<b>1-10 MW</b>	<b>179</b>
	<b>10-25 MW</b>	<b>144</b>

In relazione alla remunerazione del biogas prodotto mediante digestione anaerobica sono previsti 3 ordini di bonus, cumulabili tra di loro.

- 10 €/MWh nel caso di rispetto dei criteri “land”, ossia per l’utilizzo per almeno il 30% del fabbisogno energetico di una o più delle seguenti matrici: effluenti zootecnici (aziendali e/o dei soci e/o provenienti da terzi prodotti a non più di 70 km dall’impianto); sottoprodotti agroindustriali; residui e sottoprodotti agricoli; utilizzo di colture di primo o secondo raccolto in successione o precessione annuale a colture foraggiere e/o alimentari; utilizzo colture pluriennali (almeno biennali)
- 10 €/MWh nel caso di rispetto dei criteri “efficienza energetica”, ossia per il soddisfacimento di almeno una delle seguenti condizioni: (i) l’energia termica generata annualmente viene utilizzata per riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento, e destinata a usi diversi dal riscaldamento dei digestori, per una quota parte non inferiore al 20% dell’energia elettrica ceduta alla rete; (ii) l’energia termica generata viene destinata ad un ciclo termodinamico per la produzione di una quota aggiuntiva di energia elettrica, non inferiore al 5% della quota parte di energia elettrica ceduta alla rete.
- 10 €/MWh nel caso di rispetto dei criteri “efficienza biologica”, ossia nel caso si soddisfacimento di almeno uno dei seguenti requisiti per il pre-trattamento della biomassa: trattamento meccanico; trattamento termo-meccanico; trattamento termo-pressione. Il gestore dell’impianto dovrà presentare, con cadenza annuale, un’autodichiarazione da cui risulti che la produzione di biogas dimostra un aumento del 10% rispetto ai dati precedenti al trattamento. Tale autodichiarazione dovrà essere supportata dai seguenti sistemi di controllo: 1) pesatura dei prodotti in ingresso all’impianto; 2) conduzione di un registro dati dell’impianto; 3) certificazione da parte di un tecnico abilitato.
- In relazione alla remunerazione del biogas prodotto mediante digestione anaerobica che utilizza come biomassa la Frazione Organica dei Rifiuti Urbani e suoi sottoprodotti in quantità superiore al 51% è previsto un bonus pari a 20 €/MWh cumulabile con i 3 Bonus sopra riportati.